

COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 7

ORDINANZA DEL SETTORE RESPONSABILE SETTORE D

N. 7 DEL 08-01-2021

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Ordinanza-ingiunzione di pagamento per violazione del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana nr. 19 del 25.06.2011 _Rif. Verb. Amm. n. 06/2019
--

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **Fattori Tiziano**

PREMESSO che in data 16/07/2019 alle ore 09.00 a Pollenza (MC) in via Majorana, è stata accertata dall'Ag.te Capomagi Emanuela, all'epoca appartenente all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Pollenza (MC), la violazione dell'art. 22 del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana nr. 19 del 25.06.2011 a carico della ditta come sopra generalizzata, in qualità di trasgressore, e alla Sig.ra BONELLI LINDA nata a Treia il 26/04/1982 e residente a Castel di Lama (AP) in via Trento 15, in qualità di obbligato in solido quale legale rappresentante della "IMMOBILIARE BONELLI di Bonelli Linda & C." s.a.s., poiché essendone i proprietari non provvedevano al taglio dell'erba e degli arbusti del lotto indicato al Foglio 5, part. n. 302 e 303;

CHE in seguito al predetto accertamento veniva contestata al trasgressore e all'obbligato in solido, con il verbale di violazione amministrativa n. 06/2019 del 16/07/2019, l'infrazione di cui all'art. 22 del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana nr. 19 del 25.06.2011 e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 43 del medesimo

Regolamento;

PRESO ATTO che il verbale in oggetto è stato notificato in data 14/08/2019 all'obbligato in solido, la Sig.ra Bonelli Linda in qualità di legale rappresentante della ditta "IMMOBILIARE BONELLI di Bonelli Linda & C." s.a.s.;

VISTI tutti gli altri atti di Codesto Ufficio;

ACCERTATO che nè il trasgressore, né l'obbligato in solido, per la violazione sopracitata, si sono avvalsi del Pagamento in Misura Ridotta (p.m.r.) ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 9 della L.R. n. 33/1998; né hanno presentato scritti difensivi ovvero chiesto di essere sentiti, ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 10 della L.R. n. 33/1998;

RITENUTO fondato il verbale di cui trattasi per le seguenti motivazioni: il trasgressore e l'obbligato in solido non avendo presentato scritti difensivi, né chiesto di essere sentiti all'Autorità Amministrativa competente (Comune di Pollenza), hanno di fatto ammesso la violazione che peraltro risulta congruamente descritta nel verbale medesimo;

RITENUTO altresì congruo, in esecuzione dell'art. 11 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 13 della L.R. 10 agosto 1998, n. 33 per la violazione di cui trattasi, determinare in € 75,00 la sanzione amministrativa da applicare, ai sensi di legge, oltre ad € 8,00 di spese di notifica;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33;

VISTO il locale Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana nr. 19 del 25/06/2011;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI ORDINA

alla ditta "IMMOBILIARE BONELLI di Bonelli Linda & C." s.a.s. con sede in Sarnano (MC), via Fonte Marta 4, in qualità di trasgressore, e alla Sig.ra BONELLI LINDA, nata a Treia il 26/04/1982 e residente a Castel di Lama (AP) in via Trento 15, in qualità di obbligato in solido, di pagare la complessiva somma di € 83 (*ottantatré/00*).

SI INGIUNGE

Di versare la somma, così come in precedenza determinata:

- *sul Conto Corrente Postale n. 10521623 intestato al COMUNE DI POLLENZA - COMANDO VIGILI URBANI*

oppure

- UBI BANCA S.p.A. al seguente codice IBAN: IT18V0311169101000000003864 o con versamento diretto presso filiale UBI BANCA S.p.A.

Entrambi intestati al Comune di Pollenza ed entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data notifica del presente atto.

SI AVVERTE CHE

■ il mancato pagamento, nel termine sopra indicato, comporterà l'instaurazione della procedura relativa all'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689 del 24/11/1981;

■ in caso di mancato recapito del presente atto, per temporanea assenza della S.V. dall'abitazione o per rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate alla ricezione ai sensi di legge, il messo comunale provvederà, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ad informarla in ordine alle formalità compiute (deposito del piego presso la casa comunale e rilascio di avviso mediante affissione alla porta di ingresso dell'abitazione oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza).

Solo nel caso in cui si verifichi l'ipotesi suddetta, all'importo sopra indicato, vanno aggiunte ulteriori € 5,00 di spese procedurali, per un totale da versare, quindi pari a € 88,00 (ottantotto/00).

Contro la presente ordinanza-ingiunzione, gli interessati potranno proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria e competente (del luogo in cui è stata commessa la violazione), nel termine di giorni 30 (*trenta*) dalla data di notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fattori Tiziano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-01-2021 al 27-01-2021.
Lì 12-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fattori Tiziano